

Il censimento della materia imponibile e l'accertamento del suo movimento non sono operazioni che si possano fare nè in troppa fretta nè da persone inesperte.

Perciò nell'interesse dei contribuenti e dell'erario, prego la Commissione di fare buon viso a questa parte del mio emendamento, la quale, sebbene non sembri avere grande importanza, pure ne ha molta se la si considera nei suoi risultati pratici.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cappellari.

CAPPELLARI. Certamente l'onorevole Nervo ha detto molte savie cose, alcune delle quali non saranno sfuggite all'onorevole commissario regio, che ne farà indubbiamente tesoro nella difficile applicazione delle leggi censuarie; ma dalla stessa esposizione dell'onorevole Nervo io credo che si possa trarre la conclusione che non sia necessario di innestare nella legge attuale gli articoli che vennero da lui proposti in via di emendamento. Infatti se poniamo attenzione al primo capoverso della sua proposta, noi troviamo che il principio da lui propugnato è già formulato nell'articolo 5 della legge 14 luglio 1864. Ora si sarebbe trattato di tradurre questo principio in atto pratico; ed a ciò ha supplito, come diceva lo stesso onorevole preopinante, il regio decreto del 27 gennaio 1867, che contiene le principali disposizioni da lui desiderate.

È vero che ci sarebbe qualche modificazione nella sua proposta, in confronto di quanto il regolamento stesso ordinò; ma la vostra Commissione, o signori, non crede che sia opportuno di portare adesso delle variazioni a quel regolamento e perchè in una legge non si dettano prescrizioni che per loro natura devono essere date con regolamento, e perchè anche taluna delle ideate variazioni non parrebbe molto opportuna.

In fatti l'onorevole Nervo dice nel secondo capoverso del suo emendamento:

« L'effetto delle rettificazioni si riferirà distintamente alle rendite, e quindi all'imposta di ciascuno degli anni 1865, 1866 e 1867. »

Invece il decreto 27 gennaio 1867 diceva:

« In esecuzione dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, si procederà nelle provincie di Piemonte e di Liguria alla rettificazione delle rendite dei terreni già accertate per la parte dell'imposta fondiaria del 1865.

« L'effetto delle rettificazioni si riferirà anche all'imposta del 1866, ecc. »

Mentre dunque nel regio decreto si stabilisce che le rendite da accertarsi siano quelle del 1865, l'onorevole Nervo nel suo emendamento pare che desideri che fossero accertate distintamente, cioè anno per anno, le rendite del 1865, del 1866 e del 1867; ma egli è chiaro che in questo modo si andrebbe a fare tre accertamenti, mentre invece, compiuto regolarmente l'accertamento una volta sola, esso rimane inalterato per gli

anni avvenire; ecco perchè la Commissione ritiene che la dizione del decreto regio sia preferibile all'emendamento proposto.

L'onorevole preopinante propone inoltre che l'imposta debba essere commisurata sullo accertamento fatto distintamente negli anni 1865, 1866 e 1867, e che il compenso sia liquidato sui ruoli definitivi del 1867; invece il regio decreto prescriveva che lo effetto delle rettificazioni abbia a riferirsi all'anno 1865 ed al 1866, perchè reputava giustamente che nel 1867 le rettificazioni fossero già compiute; che se anche in quest'anno continuar dovessero le rettificazioni, egli è evidente che si debba tenere conto delle medesime, come di tutte quelle che verificare si potessero negli atti successivi.

Ma se occorre una speciale disposizione per dare effetto retroattivo alle rettificazioni del 1866, sarebbe stato ozioso parlare dell'avvenire, poichè non si può immaginare una rettificazione che non produca il suo effetto, dopo che venne compiuta; quindi anche sotto questo riguardo, e specialmente riferendosi all'epoca in cui parliamo, la dizione del regio decreto parmi più esatta.

L'onorevole Nervo parlò di ruoli definitivi del 1866. Il regio decreto non fa menzione di ruoli definitivi, ed a buona ragione, perchè se non si avessero ancora i ruoli definitivi non sarebbe certo buona cosa che non si potesse provvisoriamente ripartire l'imposta sui ruoli provvisori.

Crederei quindi che il contribuente sia meglio avvantaggiato mantenendo le disposizioni del regio decreto suaccennato, anzichè variandole nel modo proposto coll'emendamento.

Al secondo capoverso dell'articolo successivo l'onorevole Nervo desidera che l'accertamento per le rettificazioni sia fatto sulla base dei fitti reali o dei fitti presunti; questo già sta scritto nella legge, come venne superiormente indicato, ma crederei inopportuno che per istabilire il fitto presunto non si possa ricorrere a quegli altri mezzi che il regolamento assente; abbiamo infatti circondari, abbiamo intere provincie dove il fitto non esiste; come si fa allora a trovare il termine del ragguaglio? Bisognerà bene ricorrere ad altri elementi: io ho desiderato informarmi come le Commissioni procedano, e venni assicurato che, e quelle di sindacato e quelle di appello, sono sempre ricorse anche all'elemento del fitto, quando si tratta di stabilire un fitto presunto, ma escludere gli altri mezzi di accertamento sarebbe chiudersi la via a scuoprare il vero; la vostra Commissione ritenne dunque, o signori, che nessuna variazione sia da portarsi alla legge, la quale stabilisce il principio del fitto reale e del presunto, od al regolamento che dà la facoltà di ricorrere ad altri mezzi che non sia quello del confronto tra fitto e fitto, per riconoscere appunto il fitto presunto.

Esprime l'onorevole Nervo un altro desiderio, ed è